



Termine di referendum: 7 luglio 2022

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 18 marzo 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2

della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 2021²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 24 aprile 2020³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹ RS 101

² FF 2021 1480

³ RU ...; FF 2021 1482

⁴ RS 0.362.31

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2022

La presidente: Irène Kälin

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2022

Il presidente: Thomas Hefti

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 marzo 2022

Termine di referendum: 7 luglio 2022

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 13 giugno 2008⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP)

Art. 1 **Oggetto**

La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia di cui all'articolo 2.

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Si applica anche al trattamento dei dati da parte delle autorità federali, cantonali e comunali nonché delle organizzazioni private nel sistema relativo ai documenti falsi e ai documenti autentici in linea secondo il regolamento (UE) 2020/493⁶ (sistema FADO; art. 18a).

³ Gli articoli 3–6 e 19 non sono applicabili al sistema FADO.

Titolo dopo l'art. 18

Sezione 3a: Sistema relativo ai documenti falsi e ai documenti autentici in linea

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 18a

¹ Il sistema FADO serve per la memorizzazione elettronica e lo scambio delle informazioni relative ai documenti falsi e ai documenti autentici al fine di individuare gli elementi di sicurezza e le caratteristiche della frode.

² I dati personali e i dati degni di particolare protezione possono essere trattati solo se strettamente necessario per la gestione del sistema e se essi sono correlati agli elementi di sicurezza o alle caratteristiche della frode di un documento.

⁵ RS 361

⁶ Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio, versione della GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1.

³ Hanno accesso al sistema FADO e ai dati di cui al capoverso 2:

- a. fedpol, per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 6b della legge del 22 giugno 2001⁷ sui documenti d'identità;
- b. le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché la polizia dei trasporti, nell'ambito delle loro competenze in materia di perseguimento penale e di salvaguardia della sicurezza pubblica;
- c. la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione, per l'adempimento dei loro compiti nei settori del diritto in materia di asilo, di stranieri e di cittadinanza nonché della procedura di rilascio dei visti;
- d. il Tribunale amministrativo federale, per l'adempimento dei suoi compiti quale autorità di ricorso nei settori del diritto in materia di asilo, di stranieri e di cittadinanza;
- e. il Dipartimento federale degli affari esteri, nonché le rappresentanze e missioni svizzere in Svizzera e all'estero, nell'ambito della procedura di rilascio dei visti e di altri compiti nel settore del controllo dei documenti;
- f. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, nonché le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne di Schengen, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine;
- g. l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei suoi compiti nel settore del casellario giudiziale;
- h. le autorità giudiziarie e di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni incaricate di ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁸, l'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1929⁹, l'articolo 64, 67 o 68 LStri¹⁰ o l'articolo 65 della legge federale del 26 giugno 1998¹¹ sull'asilo;
- i. il SIC, per la gestione del sistema d'informazione Quattro P (art. 55 LAIn¹²);
- j. le autorità cantonali, per l'adempimento dei loro compiti nel settore del controllo del mercato del lavoro;
- k. le autorità cantonali e comunali, per l'adempimento dei loro compiti nei settori del diritto in materia di cittadinanza, dello stato civile, del controllo degli abitanti nonché della polizia del commercio;

⁷ RS 143.1

⁸ RS 311.0

⁹ RS 321.0

¹⁰ RS 142.20

¹¹ RS 142.31

¹² RS 121

- l. gli uffici cantionali della circolazione e le autorità competenti per le misure amministrative, per l'adempimento dei loro compiti nei settori dell'ammissione alla circolazione stradale e delle misure amministrative.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato ad apportare, nell'ambito di un'ordinanza, modifiche di lieve entità ai diritti d'accesso di cui al capoverso 3 e a prevedere un diritto d'accesso limitato per le imprese attive nel settore aereo. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge.

